



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

## Provincia di Lecco

### DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

<b>Seduta in data :</b> 29/08/2014		<b>Atto n. 67</b>
<b>OGGETTO:</b>	"FONDO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO- ANNO 2014" D.g.R n. 2207 del 25.7.2014 (art. 11 Legge 9.12.1998 n. 431 e L.R. n. 2 del 14/1/2000	

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di AGOSTO, alle ore 18:45, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

			Presente
1	PANZERI SABINA	SINDACO	S
2	POZZI CRISTIAN	VICE SINDACO	S
3	CAZZANIGA ANNA	ASSESSORE	S
4	CORBETTA MAURIZIO	ASSESSORE	N
5	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	ASSESSORE	S

S = Presenti n. 4      N = Assenti n. 1
---

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 29.8.2014

OGGETTO: Fondo finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazione di grave disagio economico - anno 2014

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

#### DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## Registro Proposte alla Giunta Comunale del 29.8.2014

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "FONDO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2014" D.g.R 4 LUGLIO 2013-n. X/365 (art. 11 Legge 9.12.1998 n. 431 e Legge 80/2014)-, nel testo che segue:

### LA GIUNTA COMUNALE

#### RICHIAMATI

La legge 9.12.1998 n.431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo s.m.i.;

La legge 4.12.2009 n.27 Testo Unico delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare gli artt. 48 "fondo per il sostegno all'affitto e secondo comma, art. 6 che prevede la possibilità di destinare risorse per sostenere gli oneri delle categorie deboli che ricorrono al mercato privato della locazione (fondo sostegno affitto);

La legge 23 maggio 2014, n. 80 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 - che ha, tra l'altro, assegnato una dotazione complessiva di 100 milioni di € per l'anno 2014 e modificato la disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 della legge 431/98;

VISTA la d.G.r. n. 1417 del 28 febbraio 2014 di approvazione della proposta del Programma Regionale Edilizia Residenziale Pubblica 2014 – 2016, il cui Programma Regionale di Sviluppo prevede, tra le priorità programmatiche, interventi finalizzati a garantire il diritto alla casa, in particolare, la promozione di forme di sostegno all'affitto, destinate a cittadini in situazioni di grave disagio economico;

TENUTO CONTO che il protrarsi della crisi economica e finanziaria causa significative ripercussioni sul reddito disponibile delle famiglie, con seri effetti sul fabbisogno abitativo e sul tasso di sfratti e sollecita un impegno responsabile e tempestivo di Regione Lombardia, a fianco dei Comuni, nel provvedere, in particolare, al sostegno delle famiglie in stato di grave disagio economico;

VISTO in particolare l'art. 2 della legge 80/2014 che introduce la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo anche per sostenere le iniziative di Regioni e Comuni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato o la rinegoziazione dei contratti esistenti a canoni inferiori;

RILEVATO che la Regione Lombardia ha stabilito in capo ai comuni, l'adesione al Fondo, confermando la disponibilità al cofinanziamento e l'istituzione dello sportello grave disagio economico dal 15 settembre al 31 ottobre 2014;

TENUTO CONTO per quanto riguarda la misura grave disagio economico che:

- dalle stime effettuate sulla base dei dati degli anni precedenti e in considerazione delle risorse disponibili, è possibile ammettere al contributo soggetti con un valore ISEE-fsa non superiore a € 9.500,00, valore nel quale sono ricompresi anche nuclei familiari con due pensioni al minimo;
- è possibile ammettere a contributo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 bis, del Regolamento regionale 1/2004, anche i conduttori titolari di contratti a canone moderato, nelle more del provvedimento di mobilità ad alloggio sociale per effetto del peggioramento della situazione economica, che non abbiano già beneficiato della riduzione del canone da moderato a sociale;
- l'importo del contributo riconoscibile è fisso e pari a € 2.000,00 per i soggetti con Isee-fsa fino a € 5.500,00, e € 1.500 per soggetti con Isee-fsa da € 5.500,01 a € 9.500,00;

- in applicazione dei principi di sussidiarietà ed economicità l'attuazione della misura è assicurata dai Comuni. Gli stessi provvederanno ad adottare e pubblicare il bando ricevere e istruire le domande nell'apposito software informatico messo a disposizione dalla Regione, erogare i contributi ed effettuare i relativi controlli, tenendo conto di quanto stabilito nell'Allegato 1;
- i Comuni concorreranno con una quota non inferiore al 40% calcolata sui fondi regionali, che potranno eventualmente integrare in caso di necessità e se ritenuto utile;
- la Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario qualora le risorse assegnate alla misura risultassero insufficienti, potrà proporzionalmente ridurre l'importo del contributo;

PRESO ATTO delle procedure dettate dalle Regione Lombardia previste per l'apertura del "Fvndv finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazioni di grave disagio economico – anno 2014o, che interessano direttamente le Amministrazioni Comunale;

DATO ATTO che i fondi che la Regione Lombardia trasferirà al Comune di Costa Masnaga a titolo di acconto per il " Fondo finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazioni di grave disagio economico – anno 2014o saranno introiettati all'apposita risorsa del Bilancio Preventivo 2014;

RILEVATO che il Comune di Costa Masnaga sottoscriverà apposite convenzioni con CAAF autorizzati per la raccolta e la trasmissione delle domande di partecipazione da parte dei cittadini di Costa Masnaga;

RITENUTO di intervenire con proprie risorse finanziarie nella misura del 40% dei fondi messi a disposizione dalla Regione;

DATO ATTO che l'eventuale spesa a carico del Comune sarà determinata e impegnata con atti separati con imputazione all'apposito intervento del Bilancio Preventivo 2014 che presenta la presunta necessaria disponibilità;

RITENUTO pertanto doveroso adottare il bando per l'accesso al "Fvndv finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazioni di grave disagio economico – anno 2014o allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, elaborato in conformità alle disposizioni di cui alla DGR n. 365 del 04 luglio 2013;

RITENUTO altresì, ai sensi dell'art. 7 - comma 2bis del DL n. 204/2004, di prevedere che in caso di morosità i contributi siano erogati al locatore interessato;

CON VOTI favorevoli n. \_\_\_\_\_ e contrari n. \_\_\_\_\_, espressi con le modalità e le forme di legge

## DELIBERA

1. di pendere atto di quanto detto nelle premesse e di confermare le disposizioni dettate da Regione Lombardia per l'istituzione del "Fvndv finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazioni di grave disagio economico – anno 2014o così come riportate nella documentazione allegata alla deliberazione della Giunta Regionale n. X/2207 DEL 25.7.2014;

2. di istituire con decorrenza 15 settembre al 31 ottobre 2014 lo sportello per il "Fvndv finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazioni di grave disagio economico – anno 2014o, di cui alla suddetta D.G.G. per accedere al Fondo Regionale finalizzato all'integrazione del

canone di locazione relativo all'anno 2014 e risultante dal contratto d'affitto regolarmente registrato, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 26/04/1986 n.131, come modificato dall'art 18 della Legge 449/97;

3. di approvare il relativo bando, che si allega alla presente deliberazione presente atto quale parte integrante e sostanziale, elaborato in conformità alle direttive impartite con DGR n. X/2207 del 25 luglio 2014;

4. di dare atto che i cittadini interessati potranno presentare le istanze relative al "Fvndv finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazioni di grave disagio economico - anno 2014o presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune negli orari di apertura o presso i Caf convenzionati ;

5. di concorrere con fondi propri, pari al 40% dei fondi messi a disposizione da Regione Lombardia;

6. di dare atto che per l'inserimento delle domande, il calcolo dell'ISEE-FSA e la determinazione dell'idoneità, sarà utilizzata la procedura messa a disposizione da Regione Lombardia per la raccolta dei dati, anche tramite confenzioni con CAF autorizzati;

7. di dare inoltre atto

- che prima dell'erogazione del contributo si provvederà a verificare la reale condizione di disagio economico acuto del nucleo familiare e attivare le procedure di controllo come previste dalla DGR , sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sui requisiti di accesso al contributo;
- che, ai sensi dell'art. 7 - comma 2bis del DL n. 204/2004, in caso di morosità i contributi siano erogati al locatore interessato, con le modalità prevista dalla DGR medesima;

8. di concludere, compatibilmente con gli adempimenti necessari, l'erogazione dei contributi entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia;

9. di rendicontare alla Regione attraverso la procedura informatica e confermare con nota del Responsabile del Procedimento l'avvenuta erogazione del contributo e la presenza di residui;

10. di dare comunicazione alla cittadinanza, dell'avvenuta istituzione dello Sportello per il "Fvndv finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazioni di grave disagio economico - anno 2014o mediante pubblicazione del bando in versione integrale all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito Web istituzionale e mediante affissione di avvisi nelle bacheche dislocate sul territorio comunale;

11. di comunicare il presente atto alla Regione Lombardia, nei termini previsti dalla normativa regionale richiamata.

Il Sindaco  
Sabina Panzeri

COMUNE DI COSTA MASNAGA

ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO COMUNALE

PER IL SOSTEGNO AL GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014

Art. 1

SPORTELLO 2014

1. Visto il provvedimento Comunale n.....del.....  
E' istituito lo "SPORTELLO COMUNALE per il sostegno al "grai e disagio economico 2014o, al fine di erogare contributi per ridurre nell'anno 2014 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata che utilizzano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/1998 in forza di regolari contratti.
2. Le risorse per il presente bando sono quelle messe a disposizione per tutto il territorio dalla Regione, Direzione Generale Casa, coerentemente alle disposizioni della DGR 2207 del 25.7.2014 e del Comune che concorre con proprie risorse.  
La ripartizione delle risorse avverrà in relazione alle domande ammissibili che verranno presentate.

1. Soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico

1. Possono richiedere il contributo:
  - a. i conduttori che nell'anno 2014 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale;
  - b. i soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del co. 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998.
2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
  - a. la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
  - b. la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.
3. I richiedenti di cui al punto 1 non devono avere un Isee-fsa superiore a €9.500,00.
4. Ai conduttori con Ise-fsa dichiarato inferiore al canone di locazione rilevabile dal contratto il contributo può essere erogato previa dichiarazione da parte dei Servizi Sociali comunali attestante la situazione di grave difficoltà economica.
5. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/19891.
6. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.
7. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda

purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

8. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

#### Altri soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

a. di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;

b. che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;

c. che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;

d. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;

e. che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;

f. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.

2. Possono richiedere il contributo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 bis, del Regolamento regionale 1/2004, anche i conduttori titolari di contratti di locazione a canone moderato, aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2, che per effetto della riduzione dell'ISEE e nelle more del provvedimento di cambio alloggio, abbiano maturato i requisiti per la mobilità da alloggio a canone moderato ad alloggio a canone sociale e non abbiano già beneficiato della riduzione del canone da moderato a canone sociale.

3. Il contributo riconosciuto ai beneficiari del presente articolo deve essere comunque erogato direttamente al proprietario.

#### Art. 2

#### SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

1. Non possono richiedere il contributo di cui all'art. 2 i nuclei familiari conduttori:

a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;

b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;

c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;

d. che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale, salvo i casi previsti al precedente articolo;

e. che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, salvo i casi previsti al precedente articolo;

f. che hanno rilasciato nell'anno 2014 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

#### Art. 3

## ACCESSO AI CONTRIBUTI

1. Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo differenziato fisso pari a:
  - a. € 2.000,00 per conduttori con un valore ISEE-fsa non superiore € 5.500,00=;
  - b. € 1.500,00 per conduttori con un valore ISEE-fsa compreso tra € 5.500,01 ed € 9.500,00.
2. Il Comune, espletate le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo, comunica al locatore l'importo a lui erogabile in via diretta, a scomputo del canone di locazione annuo dovuto dall'inquilino beneficiario del contributo, a condizione che dichiari di non aggiornare il canone per una annualità, non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza. Il Comune deve tendere a favorire la stipula tra le parti di accordi contrattuali a canone concordato.
3. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione da parte del locatore entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 2, il Comune dispone l'erogazione diretta al conduttore.
4. Il Comune in collaborazione con la Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario, qualora le risorse assegnate alle misure risultassero insufficienti a garantire il contributo predeterminato potrà rimodulare risorse e contributi. I contributi spettanti potranno quindi essere ridotti proporzionalmente.

### Art.4

#### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI MODULI ALLEGATI

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenni e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE FINO AL 31 OTTOBRE 2014

La domanda può essere presentata:

Al Comune di Costa Masnaga in via 25 APRILE 70 o ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con il Comune .

Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando comunale adottato conformemente al presente atto.

I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2013 presentano una sola domanda.

Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate dal Comune e da un CAAF convenzionato .

### Art. 5

#### INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 4:
  - a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
  - b) sono raccolti dal Comune o dal CAAF e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del fondo sociale e in ogni caso per le finalità di legge;
  - c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
  - a) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei



- dati renda inprocedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
- b) Il Comune e il CAAF sono i titolari del trattamento dei dati.

Art. 6

CONTROLLI

L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nei criteri regionali e nel bando del Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

I criteri, metodologie e tempistica dei controlli sono disciplinati dalla d.G.r.n. 2207 del 25 luglio 2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO PANZERI SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO**

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 02/09/2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Costa Masnaga, li 02/09/2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.TO GIUDICI BEATRICE

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Costa Masnaga, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

---